

ALLEGATO "A" AI NN. 10188 - 7691 DI REP.

STATUTO

*Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs
117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018*

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato "MISSIONE ANGELI A SOSTEGNO DELLE MISSIONI DELLE SUORE DI S.MARIA DI LORETO ODV".
2. La denominazione dell'ODV sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ODV al RUNTS;
3. L'ODV ha sede legale nel Comune di Vercelli (VC).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 35.

Art. 2

Scopo

1. L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore relativo all'assistenza sociale e socio-sanitaria ed alla beneficenza, il tutto ai sensi dell'art. 10, lett. a), numeri 1) e 3), D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'ODV ha il seguente scopo:

il sostegno economico e la promozione delle attività assistenziali e benefiche esercitate dallo "Istituto delle Suore di Santa Maria di Loreto" con particolare riferimento alle attività esercitate nelle missioni ubicate nel continente africano e dirette alla assistenza e alla educazione dei bambini.

Costituiscono attività finanziabili a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di assistenza sanitaria, mensa o convitto a scuola, fornitura di materiale per lo studio, divisa e tassa scolastica a favore dei bambini che versano in condizioni di disagio economico nelle opere missionarie della Congregazione delle suore di Santa Maria di Loreto.

L'ODV, per la realizzazione di detti scopi, si prefigge di amministrare i beni propri e quelli devoluti da soggetti terzi con la finalità di impiegarle per il finanziamento delle citate attività.

L'ODV, al fine di perseguire le citate finalità, potrà inoltre organizzare manifestazioni ed eventi di ogni genere anche al fine di promuovere l'attività dell'Istituto delle Suore di Santa Maria di Loreto.

Il tutto con esclusione di qualsiasi attività che la legge vieta alle associazioni.

L'ODV persegue esclusivamente finalità di solidarietà e non potrà in alcun modo svolgere attività diverse rispetto a quelle elencate nel pre-

sente articolo, ad eccezione di tutte quelle attività ritenute utili o necessarie al raggiungimento degli obiettivi dell'ODV stessa e comunque collegati ad essi.

E' tuttavia esclusa qualsiasi attività resa in favore degli associati che non sia diretta al perseguimento del fine dell'attività dell'ODV.

Art. 3

Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'ODV svolge le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 lettera "a" del Codice del Terzo Settore);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 lettera "c" del Codice del Terzo Settore);
- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (art. 5 lettera "i" del Codice del Terzo Settore).
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- cooperazione allo sviluppo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.

Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere:

- Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i).

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L' ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

L' ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 -

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i il numero dei soci è illimitato purché condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8.

Art. 5 -

Requisiti

Possono essere Soci dell'ODV tutti i cittadini maggiorenni senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividano le finalità dell'ODV e che si impegnino a rispettarne lo statuto e il regolamento.

Chi intende aderire all'ODV deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'ODV si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ODV è costituita dalla seguenti categorie di associati:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari.

Sono soci fondatori gli associati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'ODV.

Sono soci ordinari gli associati che vengono ammessi a far parte

dell'ODV versano la quota annuale associativa.

Sono soci onorari gli associati che, in considerazione delle loro qualità personali e attività svolte a favore dell'ODV, vengono così nominati dall'organo amministrativo. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota annuale associativa.

Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea, salvo quanto infra precisato.

I Soci iscritti all'ODV da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 6 -

Diritti e doveri dei soci

a) I Soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'ODV ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa.

b) I Soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della ODV;
- impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'ODV.

Art. 7 -

Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'ODV.

Art. 8 -

Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.

Perde la qualità di Socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 7.

Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompa-

tibile il mantenimento del rapporto associativo.

Perde la qualità di Socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il Socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'ODV riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 9 - Scritture contabili e bilancio

L'ODV si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'ODV documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'ODV risultino essere inferiori a Euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'ODV rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'ODV documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'ODV include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 10 -

Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'ODV ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'ODV sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al so-

- stegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - g. da attività di raccolta fondi;
 - h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'ODV;
 - j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'ODV;
 - l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 11 - Patrimonio

Il patrimonio dell'ODV, comprensivo delle entrate di cui all'art. 10, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'ODV non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 12 - Bilancio sociale

L'ODV redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'ODV risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi Art. 13 - Organi

Sono organi dell'ODV:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo, che opera anche ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'ODV.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti

dell'Organo di controllo, se obbligatorio per legge, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14

- Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'ODV.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 15

- Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'ODV.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune sede dell'ODV purché in Italia.

Art. 16

- Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 17

- Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 18

- Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 19

- Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazioni della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'ODV e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci con diritto di voto ai sensi dell'art. 21 c.c.

Art. 20

- Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 21

- Competenze

L'Assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della ODV;
- e. approva il regolamento generale della ODV e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'ODV e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci dell'ODV;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria

per legge;

j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

k. delibera sulla esclusione degli associati;

l. delibera sulle istanze di ammissione all'ODV rigettate dal Consiglio direttivo;

m. delibera sull'istituzione di sezioni della ODV;

n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza;

L'Assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dello statuto sociale;

b. sulla variazione della sede legale;

c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ODV;

d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38;

e. sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto.

Art. 22

- Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'ODV.

2. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere se nominati; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'ODV.

4. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

6. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

7. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 23

- Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà

più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente, o in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 24

- Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'ODV.

Art. 25

- Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio direttivo stesso, segretario, tesoriere e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Art. 26

- Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni simultanee della metà più uno dei componenti.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Revisore legale e del Collegio dei Proviviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'ODV provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 27

- Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ODV, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'ODV.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 28

- Organo di controllo

L'organo di controllo, ove richiesto, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica due anni e i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 29

- Competenze

L'organo di controllo, ove richiesto, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'ODV. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo, ove richiesto, opera anche ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, l'organo di controllo deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 30 -

Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo, se nominato, composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 31

- Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri, se nominato, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni e i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 32

- Competenze

Il Collegio dei probiviri, se nominato, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 8

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'ODV e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, se nominato, sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'ODV e sono inappellabili.

Art. 33

- Libri sociali obbligatori

L'ODV deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo se nominato, e di eventuali altri organi associativi.
- d) il registro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato

Titolo V - Norme finali

Art. 34

- Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'ODV, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 35

- Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'ODV;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'ODV, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 35

- Scioglimento dell'ODV

L'ODV è costituita a tempo indeterminato.

L'ODV può essere sciolta dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente statuto e che delibera con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'ODV, con le stesse mag-

gioranze:

nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio;

delibera, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sulla devoluzione del patrimonio, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore che operano in settori analoghi, con preferenza agli enti che operano nel territorio in cui ha operato l'ODV sciolta.

Art. 36

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato

Schiavi Paolo

Giorgio Beluffi (tabellione)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dottor **Giorgio Beluffi**, Notaio in Pavia (Collegio Notarile di Pavia, Vigevano e Voghera), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al giorno 4 agosto 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Pavia lì, 13 dicembre 2023

File firmato digitalmente dal Notaio Giorgio Beluffi